



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*  
*Commissione nazionale per la formazione continua*

Spett.le Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Chimici e dei Fisici

Alla c.a [segreteria@pec.chimici.it](mailto:segreteria@pec.chimici.it)

**Oggetto:** *valutazione in termini di esoneri e formazione individuale delle situazioni specifiche legate alle professioni di Chimico e Fisico*

Spett.le Federazione Nazionale,

in ordine alla richiesta n. prot. 1093/20/fncf/fta del 23 novembre 2020, nella parte relativa alle proposte di ampliamento delle fattispecie tipiche di esonero di cui al par. 4.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, si rappresenta quanto segue.

In riferimento alla prima casistica attenzionata alla Commissione nazionale, relativa al riconoscimento del diritto all'esonero dall'obbligo formativo ECM in seguito alla frequenza a scuole di specializzazione e a master di area "non medica", si ritiene che la sopra citata normativa, nell'individuare i requisiti essenziali sottesi alle ipotesi tipiche di esonero non presuppone, espressamente, la necessità che il corso universitario sia relativo all'area medica, purché si tratti di un'attività attinente alla professione sanitaria di riferimento.

Di conseguenza, tenuto conto che i biologi, chimici e fisici esercitano, non di rado, la professione di appartenenza in settori non prettamente sanitari, tutti i corsi universitari finalizzati allo sviluppo delle loro competenze negli ambiti di interesse relativi all'attività professionale prestata, appaiono sussumibili nel novero dei casi già normati dal par. 4.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, senza necessità di un intervento di modifica della disposizione in questione.

Per quanto concerne la seconda proposta di ampliamento delle ipotesi di esonero dall'obbligo formativo ECM in seguito allo svolgimento di alcune attività formative, talvolta obbligatorie ed abilitanti, svolte dai chimici, fisici, biologi non erogate da provider ma da Enti formatori esterni anche pubblici, si reputa che i corsi in questione presentino i presupposti per assurgere ad ipotesi tipiche di esonero poiché volti allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari in attività attinenti alla professione di riferimento.

A riprova della possibile introduzione dei corsi in commento nel novero delle fattispecie tipiche di cui al paragrafo 4.1 del citato Manuale, si rammenta che la Commissione nazionale, in passato, ha già riconosciuto come ipotesi di esonero fattispecie similari a quelle attenzionate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Nello specifico, la determina della CNFC del 17/07/2013, prevedeva l'esonero per la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.135, pubblicata nella G.U. n.132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).



*Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*  
*Commissione nazionale per la formazione continua*

Poste queste premesse, pur ritenendo fondata la richiesta della Federazione rispetto al punto in commento, la Commissione nazionale potrà disporre il formale ampliamento dell'elenco di cui al par. 4.1 del Manuale solo in seguito all'acquisizione del parere del Comitato Tecnico delle Regioni a tenore dell'art.8, comma 1, lett. c) dell'Accordo S/R del 2017.

Tutto ciò considerato, nell'ottica di garantire il principio della parità di trattamento e per evitare la reiterazione di analoghe istanze da parte di altre Federazioni nazionali, verrà rimessa la questione all'esame del Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute del sistema ECM al fine di elaborare una clausola generale, da introdurre nel suddetto paragrafo 4.1, strutturata al fine di consentire il riconoscimento dell'esonero ECM rispetto a tutte le possibili fattispecie di corsi di formazione abilitanti di interesse specifico anche di altre professioni sanitarie.

Per quanto riguarda la proposta di ampliamento del diritto al riconoscimento dell'esonero dall'obbligo ECM a corsi di formazione dei professionisti sanitari che operano anche quali docenti (con riferimento all'attività formativa obbligatoria di aggiornamento ovvero 24 CFU o CFA in discipline antropo-psico-pedagogiche e tecnologie didattiche specifiche per le materie) non appare accoglibile per le seguenti ragioni.

Segnatamente, si ritiene che i corsi frequentati nelle discipline sopra indicate non siano volti allo sviluppo di competenze attinenti alla rispettiva professione sanitaria ma finalizzati all'approfondimento di tematiche d'interesse per lo svolgimento di attività ulteriori, condotte in parallelo all'esercizio della professione di riferimento.

In riferimento, infine, alla proposta di estensione delle fattispecie di esonero dall'obbligo ECM alla formazione erogata direttamente da Ministeri o Enti al proprio personale, si ritengono estensibili le considerazioni già condotte circa lo svolgimento di attività formative specifiche, talvolta obbligatorie ed abilitanti, svolte dai chimici, fisici, biologi. Di conseguenza, rispetto a quest'ultima casistica è opportuno rimettere la questione al Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute del sistema ECM al fine di esaminare la possibilità di un ampliamento del par. 4.1 del suddetto Manuale nel senso sopra indicato.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Il Segretario

Dott.ssa Olinda Moro